



# Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

## Modifica dell'11 novembre 2020

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003<sup>1</sup> concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2<sup>er</sup>, 39 capoverso 1<sup>bis</sup>, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sui miglioramenti strutturali (OMSt);

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>3</sup> concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

*Art. 5*                    Graduatoria degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere

Nell'allegato 4 sono fissati:

- a. le aliquote per i crediti d'investimento per l'aiuto iniziale;
- b. gli importi forfettari per i crediti d'investimento per edifici d'abitazione;
- c. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo;
- d. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri;

<sup>1</sup> RS 913.211

<sup>2</sup> RS 913.1

<sup>3</sup> RS 914.11

- e. gli importi forfettari per i crediti d'investimento per edifici d'economia rurale per suini e pollame;
- f. i provvedimenti edilizi e le installazioni da sostenere tesi a conseguire obiettivi ecologici nonché ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché le aliquote di contributo per tali provvedimenti e installazioni;
- g. i provvedimenti e le installazioni di cui alla lettera f per cui è concesso un supplemento a tempo determinato, il rispettivo termine e l'importo del supplemento.

*Art. 7 cpv. 1 lett. e, 2, 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1</sup> Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

e. *Abrogata*

<sup>2</sup> Se un socio abbandona la comunità prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzionalmente se:

- a. la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;
- b. il socio dimissionario non è sostituito da un nuovo socio che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure
- c. è superato l'importo massimo per azienda di cui all'articolo 19 capoverso 4 OMSt.

<sup>2bis</sup> Nel caso di edifici collettivi, per azienda si applica l'importo massimo secondo l'articolo 19 capoverso 4 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l'importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Titolo prima dell'articolo 7c*

### **Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale**

*Art. 7c*

Nell'allegato 4a sono fissati:

- a. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti aventi diritto ai contributi soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale e le categorie di misure corrispondenti;
- b. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione.

*Art. 8*

I valori d'imputazione per il calcolo dell'utile sono fissati nell'allegato 5.

*Sezione 6 (art. 11)*

*Abrogata*

II

<sup>1</sup> L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 4a è aggiunto secondo la versione qui annessa.

<sup>3</sup> L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Christian Hofer

*Allegato 4*  
(art. 5)

*Titolo*

## **Graduazione degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere**

*N. III, IV e VI*

### **III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo**

#### **1. Contributi**

| Elemento   | Contributo federale in franchi per unità |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
|  | Unità                                    | Zona collinare e<br>zona di montagna I | Zone di montagna<br>II-IV |
| Stalla   | UBG                                      | 1 700                                  | 2 700                     |
| Fienile e silo                                   | m <sup>3</sup>                           | 15,00                                  | 20,00                     |
| Impianto per il deposito di concimi<br>aziendali | m <sup>3</sup>                           | 22,50                                  | 30,00                     |
| Rimessa  | m <sup>2</sup>                           | 25,00                                  | 35,00                     |

#### **2. Crediti d'investimento**

| Elemento   | Unità          | Credito d'investimento in franchi<br>per unità |
|--|----------------|--|
| Stalla   | UBG            | 6 000  |
| Fienile e silo                                   | m <sup>3</sup> | 90   |
| Impianto per il deposito di concimi<br>aziendali | m <sup>3</sup> | 110  |
| Rimessa  | m <sup>2</sup> | 190  |

### 3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. La somma dei contributi per edifici di economia rurale non può essere superiore all'importo massimo per azienda secondo l'articolo 19 capoverso 4 OMSt.
- b. Le rimesse sono sostenute finanziariamente anche in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- c. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 3 e 46 cpv. 3 OMSt). Dall'importo massimo possibile degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno:
  - il resto del credito d'investimento esistente; e
  - il contributo federale pro rata temporis secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- d. Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

### IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

| Elemento, parte di edificio, unità   | Contributo federale in franchi | Credito d'investimento in franchi |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Capanna alpestre: parte abitativa  | 30 360                         | 79 000                            |
| Capanna alpestre: parte abitativa; a partire da 50 UBG (animali munti)                         | 45 600                         | 115 000                           |
| Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)  | 920                            | 2 500                             |
| Stalla, installazioni e impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG compresi         | 920                            | 2 900                             |
| Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso compreso | 280                            | 650                               |
| Stand di mungitura per vacca da latte  | 240                            | 860                               |
| Area di mungitura per vacca da latte   | 110                            | 290                               |

### Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

## **VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio**

### **1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca**

| Provvedimento o installazione   | Indicazione in | Contributo federale | Credito d'investimento |
|---|----------------|---------------------|------------------------|
| Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG | franchi        | 120                 | 120                    |
| Mangiatoie rialzate per UBG   | franchi        | 70                  | 70                     |
| Impianti di depurazione dell'aria di scarico  | per cento      | 25                  | 50                     |
| Impianti di acidificazione del liquame  | per cento      | 25                  | 50                     |
| Copertura di fosse per liquame esistenti  | franchi        | 30                  | –                      |

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell'aria.

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l'autorizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la depurazione dell'aria di scarico dall'ammoniaca o l'acidificazione del liquame;
- nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali possono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo termine dell'azienda;
- dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

## 2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell'ambiente

| Provvedimento o installazione   | Contributo federale in per cento | Credito d'investimento in per cento |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori | 25                               | 50                                  |

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

## 3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

| Provvedimento o installazione  | Contributo federale in per cento | Credito d'investimento in per cento |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Costi suppletivi per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti | 25                               | 50                                  |
| Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della zona edificabile  | 25                               | 50                                  |

I costi suppletivi per l'integrazione ideale dell'edificio nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che esistano strategie cantonali corrispondenti.

## 4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

| Provvedimento o installazione   | Contributo federale in per cento | Credito d'investimento in per cento |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento | 25                               | 50                                  |

Solo per edifici, impianti e installazioni non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione come, per esempio, la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi.

---

## 5. Supplemento a tempo determinato

| Provvedimento o installazione   | Indicazione in | Supplemento | Termine |
|---|----------------|-------------|---------|
| Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG | franchi        | 120         | 2024    |
| Mangiatoie rialzate per UBG   | franchi        | 70          | 2024    |
| Impianti di depurazione dell'aria di scarico  | per cento      | 25          | 2024    |
| Impianti di acidificazione del liquame  | per cento      | 25          | 2028    |

## 6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventuali contributi pubblici.

*Allegato 4a*  
(art. 7c)

## **Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali**

| Categoria di provvedimento  | Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi in per cento |
|---|--|
| Investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale   | 0  |
| Sviluppo di un ramo aziendale nell'azienda agricola   | 20   |
| Lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura | 33   |
| Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale   | min. 50  |
| Provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione                                  | min. 5   |

*Allegato 5*  
(art. 8)

## Valori computabili per il calcolo dell'utile

### Calcolo del valore d'imputazione determinante

| Oggetto   | Calcolo   |
|---|---|
| Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio   | 8 x valore di reddito   |
| Edifici agricoli, costruzioni e impianti non sostenuti mediante aiuti agli investimenti             | costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore  |
| Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione | costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone  |
| Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione    | valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone |
| Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante crediti d'investimento                  | costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore  |

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione delle singole parti d'azienda.